

La Corte di Appello di Napoli, Sezione persona, minori e famiglia,  
 riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. C. Montella	Presidente
Dott. A. Viciglione	Cons. rel
Dott. G. Casaburi	Consigliere
Dott. M. Pipolo	Comp. priv.
Dott. A. Iusto	Comp. priv.

ha pronunciato il seguente

Decreto

Sul reclamo proposto dalla signora \_\_\_\_\_, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia \_\_\_\_\_, rappr. e difesa dall'avv. Luca Ventaloro del foro di Rimini ed elett.te domiciliata nello studio dell'avv. Francesco Saverio Bruno, in Pozzuoli, 1 traversa Miliscola n. 17

Reclamante

Avverso il decreto, emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli in data \_\_\_\_\_ nella procedura n. \_\_\_\_\_ VG, relativa alla minore, \_\_\_\_\_ nata a Pozzuoli il \_\_\_\_\_

nei confronti del curatore speciale della minore \_\_\_\_\_ avv. Paola Rosucci, vico Lungo S. Agostino degli Scalzi 39.

Reclamato

nonché nei confronti del PG in persona del SPG dott. A. Piccirillo, quale interventore ex lege.

Visto il decreto, con il quale il TPM di Napoli ha disposto che la minore, \_\_\_\_\_ sia sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie, anche contro la volontà della madre, atteso il rifiuto manifestata da quest'ultima di adempiere al relativo obbligo, imposto dalla legge, per timore di ripercussioni negative sulla salute della figlia, nominando un curatore speciale ad hoc, perché provveda, sollecitamente, ad eseguire detta disposizione, di concerto con il S.Sociale di Pozzuoli e la Direzione Sanitaria dell'ASL Na 2;

visto il reclamo, con il quale Bianchi Maria ha chiesto annullarsi detto decreto, in quanto emesso dal TPM di Napoli, nonostante l'orientamento espresso in senso contrario, in tema di vaccinazioni obbligatorie, dalla gran parte dei TPM d'Italia (quali i TPM di Firenze, Venezia, Ancona, Lecce, Milano...), la normativa europea sulla non obbligatorietà delle vaccinazioni, la normativa adottata dalle regioni Veneto, Piemonte, Toscana, Province autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Sardegna, che ha abolito le sanzioni amministrative per l'inottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni, la politica sanitaria, svolta da quasi tutte le regioni, non più fondata sull'imposizione, ma sull'adesione informata e partecipata, in via subordinata, disporsi CTU, al fine di accertare l'esistenza di eventuali controindicazioni generali e specifiche alla vaccinazione;

vista la memoria di costituzione, con la quale il curatore speciale della minore ha chiesto confermarsi il decreto, atteso che non è stato provato il concreto pericolo in cui incorrerebbe la minore Eva Luna in caso di vaccinazione, né sono state indicate le precauzioni sanitarie, con le quali supplire alla stessa, per evitarle di contrarre malattie invalidanti;

acquisita la relazione del CTU, nominato da questa Corte, nella persona del dottor Pierluigi Vuilleumier, con mandato di accertare la presenza di eventuali controindicazioni generali e specifiche all'effettuazione delle vaccinazioni, nonché di un'eventuale immunità acquisita naturalmente dalla minore per le malattie, oggetto delle vaccinazioni obbligatorie; sentiti il PG, che ha chiesto rigettarsi il reclamo e le parti, che si sono riportate alle richieste scritte,

la Corte osserva:

Va premesso che le leggi (1.51/1966, 419/1968 e 165/1991) che impongono l'obbligo del vaccino anti-polio, anti-difterite-tetano e antiepatite B) per i minori, non prevedono la coercibilità di tale

*[Handwritten signatures]*

obbligo, nel caso di inottemperanza allo stesso da parte dei genitori o dell'esercente la potestà o la tutela dei minori medesimi.

L'art. 33 della legge n. 833/78 attribuisce esclusivamente al Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria, la competenza a disporre gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, su proposta motivata di un medico, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, nel caso di ingiustificata inottemperanza all'obbligo della vaccinazione.

Quantunque la Corte Costituzionale, con la sentenza di rigetto n. 132 del 1992, nel dichiarare l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della legge n. 51/66, in riferimento agli art. 32 e 34 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la coercibilità dell'obbligo della vaccinazione antipoliomelittica, ha ritenuto non preclusa l'applicazione degli art. 333 e 336 cc, pur in presenza della previsione di una sanzione amministrativa, nel caso di violazione dell'obbligo predetto, tuttavia, un concomitante provvedimento, in base a tali norme, potrà essere adottato dall'AG Minorile, in detto caso, solo se l'inottemperanza al predetto obbligo da parte dell'esercente la potestà genitoriale si accompagni ad altri comportamenti negligenti o pregiudizievoli, che inducano a ritenere l'inadeguatezza del medesimo a svolgere la funzione genitoriale, presupposto indispensabile per l'applicazione delle prescrizioni, di cui all'art. 333cc.

Nella fattispecie, il rifiuto opposto dalla signora [redacted] lungi dal denotare incuria da parte sua verso la figlia, è dettato dall'intento di evitare i rischi per la salute della medesima, evidenziati da recenti studi di medicina e che anche il C.T.U., nominato dalla Corte, pur non avendo riscontrato in [redacted] l'immunità, acquisita naturalmente, per le patologie, richiedenti la vaccinazione obbligatoria e nemmeno controindicazioni: ad essere sottoposta a detto trattamento, non ha escluso, con assoluta certezza, rappresentando la possibilità di complicanze anche di tipo permanente.

Del resto, anche il legislatore, nella legge n. 210/1992, nel prevedere un indennizzo per i danni biologici, conseguenti alle vaccinazioni, non ha escluso la potenziale nocività delle medesime.

Né il rifiuto da parte della [redacted] può integrare un comportamento pregiudizievole nei confronti della figlia, sotto il diverso aspetto dell'impedimento alla frequenza scolastica da parte della predetta, in conseguenza della mancata sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie, atteso che, con l'art. 47 del DPR 355 del 1999, lo Stato Italiano, nell'ambito di una nuova politica, intesa a controbilanciare la tutela della salute pubblica con quella del diritto della persona all'autodeterminazione consapevole, più compatibile con la legislazione degli altri paesi della Comunità Europea, ove le vaccinazioni non sono imposte, ma soltanto consigliate, ha eliminato il divieto di ammissione scolastica del minore, non sottoposto alle vaccinazioni dell'obbligo.

Pertanto, il reclamo va accolto e, conseguentemente, il decreto impugnato va revocato.

PQM

La Corte di Appello di Napoli, Sezione persona, minori e famiglia, decidendo sul reclamo proposto da [redacted] avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli in data 9-2-2009 nel procedimento n. [redacted] VG, relativo alla minore [redacted], nata a Pozzuoli il [redacted], nei confronti del curatore speciale della minore, l'avv. Paola Rosucci, così provvede:

accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnato decreto.

La Cancelleria notificò il presente provvedimento a [redacted], al curatore speciale, avv. Rosucci, al PG, al GT ed al Servizio Sociale di Pozzuoli.

Così deciso in Napoli il 13-4-2011.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Cancelliere

dott. Mariarosaria Tiso

RTE DI APPELLO DI NAPOLI  
SEZIONE MINORENNI

Depositata in Cancelleria

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria

SEZIONE MINORENNI